

P.U. 237-1//2024 Liquidazione controllata



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Dott. Patrizia Fantin	Presidente rel.
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice
Dott. Caterina Rizzotto	Giudice

riunito in camera di consiglio

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso

da

CASSOL LOREDANA (C.F. CSSLDN69T52D286P) residente in Cesano Maderno (MB) via Como 51, assistita dall'avv. GALLUCCI CARMINA presso il cui studio in Milano via Cerva, 1 ha eletto domicilio

CONCLUSIONI

“ Per tutte le ragioni esposte ed illustrate la signora Cassol Loredana, come sopra rappresentata e difesa

RICORRE

all'intestato Ecc.mo Tribunale di MONZA affinché, ai sensi dell'art. 268 e seguenti CCII, voglia con sentenza, previa nomina del Giudice Delegato, adottare i provvedimenti di cui all'art. 270 CCII al fine di: 1) dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata in capo alla signora LOREDANA CASSOL al fine di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla legge mediante la liquidazione di tutto il patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso della durata delle liquidazioni dall'apertura



delle procedure stesse; 1) nominare il Liquidatore confermando il medesimo Professionista nominato con la qualifica di Organismo di Composizione della Crisi per la gestione della posizione; 2) ordinare al debitore il deposito entro i termini di legge delle dichiarazioni dei redditi già allegate al presente ricorso, nonché l'elenco dei creditori (come già allegato al presente ricorso); 3) autorizzare il debitore, in considerazione delle ragioni esposte nel ricorso, ad utilizzare l'unico bene immobile facente formalmente parte del suo patrimonio, prima casa e unica abitazione della medesima e dalla Sua famiglia a continuare ad utilizzarlo fino alla avvenuta liquidazione, nella denegata ipotesi in cui venga disposta la vendita; 4) Disporre il trasferimento degli immobili (abitazione e box) siti in Cesano Maderno, Via Como 51, e precisamente di appartamento al piano 3-S1 catastalmente censito al foglio 7, particella 863, subalterno 9, cat. A/2 e di box al piano S1 catastalmente censito al foglio 7, particella 873, subalterno 35, cat. C/6 in capo a Filetto Vincenzo per quanto indicato in espositiva; 5) disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, il tutto facendo applicazione dell'art. 150 CCII; 6) stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della sentenza mediante inserimento nel sito internet del Tribunale, nonché l'annotazione nel Registro delle Imprese se presente impresa in essa registrata; 7) ordinare la trascrizione della sentenza a cura del Liquidatore nei registri Immobiliari se presenti beni immobili; 8) ordinare l'esclusione dalla liquidazione delle somme necessarie per sostenere il mantenimento familiare, ed in particolare, per tutta la durata della procedura, l'IMPORTO MINIMO di euro 2.100,00 per la ricorrente e quindi per la generazione del reddito che consente anche la destinazione ai creditori.”

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 06.08.2024 CASSOL LOREDANA ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, comma 1, CCII, l'apertura della procedura di liquidazione controllata, deducendo di versare in una situazione di sovraindebitamento.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, avv. Alessandro Camilletti, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed ha concluso esprimendo “1) Quanto all'accesso alla procedura, questo OCC ritiene che nulla osti in quanto: a) la ricorrente non risulta assoggettabile a procedure concorsuali quali il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale; b) risulta l'indebitamento qualificato in quanto il monte dei debiti scaduti è superiore ad € 50.000,00; c) l'istante ha fornito documentazione idonea a ricostruire compiutamente ed in maniera attendibile la sua situazione patrimoniale economica e finanziaria; d) la comparazione della documentazione prodotta con le risultanze delle indagini dell'OCC ne conferma l'attendibilità. 2) Quanto alla fase esecutiva dell'ingredienda procedura di liquidazione controllata, questo OCC ritiene dovere del proprio



ufficio precisare che: - fondandosi la liquidazione controllata anche sulla redditualità del ricorrente, questo fattore non dovrà subire modificazioni peggiorative; se essa verrà mantenuta, le prospettive di soddisfacimento dei creditori mediante la presente procedura potranno essere rispettate; se viceversa dovesse intervenire un qualsiasi fattore esterno che incida sulle potenzialità reddituali, riducendole o addirittura annullandole, oppure sulle spese, incrementandole, la liquidazione verrà significativamente rivista al ribasso con tutte le conseguenze negative che ne deriveranno a carico dei creditori; - non devono intervenire situazione debitorie nuove non espresse dall'istante, essendo evidente che l'intervento, e la conseguente necessità, di considerare e valorizzare nuove poste creditorie inciderebbe in maniera rilevante sulle prospettive di soddisfacimento dei creditori".

A seguito del decreto del 02.10.2024, da intendersi qui richiamato, il Collegio, rilevate una serie di criticità, ha chiesto chiarimenti ed integrazioni anche documentali alla ricorrente e al Gestore della crisi e ha disposto la convocazione di entrambi all'udienza del 6.11.2024, all'esito della quale si è riservato

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poichè la ricorrente risiede nel Comune di Cesano Maderno (MB), ricompreso nel circondario di questo Tribunale.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità.

Come già rilevato nel decreto del 02.10.2024, il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *m-bis*) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2, CCII, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.



L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica esercente attività professionale, come nel caso di specie, è costituita oltre a quanto previsto dall'art. 39 CCII, a pena di inammissibilità della procedura, anche dall'ulteriore documentazione - eventualmente richiesta dal Tribunale a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del debitore - in quanto necessaria ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto dello stato di sovraindebitamento.

La CASSOL, anche in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale con il già citato decreto del 02.10.2024, ha depositato tutta la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII oltre a quella richiesta dal Tribunale (in particolare ha prodotto il decreto ingiuntivo 1438/2024 RG 9291/2024 emesso dal Giudice di Pace di Milano ed il precetto oltre all'avviso iscrizione a ruolo pignoramento notificato il 09.09.2024 e relazione integrativa dell'OCC).

La relazione del Gestore, come integra, risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII. Sono state prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione.

La debitrice è lavoratore autonomo e svolge l'attività professionale di tributarista con P. Iva n. 02974510964 e studio in Cesano Maderno (MB) via Borromeo n. 4, sin dal 2002, occupandosi della gestione contabile amministrativa e fiscale di piccole e medie aziende con annessa attività di CAF e patronato rivolta ai privati dal 2017.

E' stata inoltre socia accomandataria della Società La Fenice Sas di Loredana Cassol e C, cancellata dal registro delle imprese il 17/05/2024 e quindi astrattamente ancora soggetta al liquidazione giudiziale con conseguente estensione anche alla ricorrente tuttavia, come accertato dal Gestore della Crisi (cfr. pagg. 23-28 Relazione) e come ricavabile dalle dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni allegate al ricorso (docc. 97-98-99), la suddetta società risulta essere impresa minore e quindi non assoggettabile alla liquidazione giudiziale

E' pertanto esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII la ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.



I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento in troverebbe la causa in una serie di circostanze negative di natura sia personale che professionale, più precisamente, riguardo ai fattori personali: la separazione dal coniuge, la lunga malattia conseguente al Covid e la risoluzione del contratto di mutuo acceso per l'acquisto dell'attuale casa di abitazione; riguardo ai fattori professionali: la perdita di importanti clienti operanti nel settore edilizio a seguito della crisi del 2008, l'impossibilità di compensare il suo credito verso Agenzia entrate per € 150.000,00 ed il mancato pagamento di parcelle nel corso di un decennio per circa € 80.000,00.

Il Patrimonio di cui dispone la ricorrente è infatti insufficiente a soddisfare le obbligazioni sulla stessa gravanti in quanto, a fronte dell'attivo costituito dai beni come infra dettagliati (avendo dichiarato di non possedere beni mobili registrati, preziosi, cassette di sicurezza e/o altri oggetti di valore pignorabile) **risulta**, da quanto verificato dal Gestore della Crisi, **un'esposizione debitoria del ricorrente pari ad € 1.279.381,14.** (v. relazione integrativa dell'OCC dep il 13.09.2024.), a cui vanno aggiunte le spese in prededuzione della presente procedura pari a residui complessivi € 9.500,00 oltre IVA, oneri e accessori per il compenso dell'OCC, (cfr. preventivo sub doc. 78)

PASSIVO

Creditore	Importo	Debitore	Note
Agenzia entrate DP MB	857.283,79	Cassol L.	Personale
Agenzia entrate DP MB	29.300,66	Cassol L.	Accomandataria di Imm. Fenice sas di Loredana Cassol e C.
Agenzia entrate DP MB	104.788,93	Cassol L.	Personale
Esino Securitisation ed Efesto Leasco	191.452,00	Cassol L.	Fidejussore di Imm. Fenice sas di Loredana Cassol e C.
Camera di commercio Milano	647,89	Cassol L.	Accomandataria di Imm. Fenice sas di Loredana Cassol e C.
Italcapital SRL	26.035,80	Cassol L.	Personale
Agos Ducato	6.493,86	Cassol L.	Personale
Agos Ducato	5.392,51	Cassol L.	Personale
Agos Ducato	6.901,77	Cassol L.	Personale
Ifis cessionaria Compass	8.223,35	Cassol L.	Personale
Ifis cessionaria Carrefour Banca	14.048,89	Cassol L.	Personale
Ifis cessionaria Florence	12.036,61	Cassol L.	Personale
Comune di Cesano Mademo	1.578,00	Cassol L.	Personale
Deanna Valeria	2.340,79	Cassol L.	Personale

ATTIVO:

I. Redditi: il Gestore della Crisi ha accertato che *“Dalle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio (docc. 10-11-12), risulta un reddito progressivamente crescente in quanto l'imponibile, inizialmente negativo nel 2021 per il periodo d'imposta 2020 per -€ 4.440,00, è poi divenuto positivo attestandosi in € 18.570,00 nel 2022 per il periodo d'imposta 2021 ed in € 25.044,00 nel*



2023 per il periodo d'imposta 2022 ... si può concludere che la redditività annua netta della Cassol si aggiri intorno a 20.000 euro annui, e quindi € **1.670,00 circa al mese**".

Oltre ad € **250,00 mensili** quale compenso percepito a seguito dell'assunzione presso il Patronato FNA.

II. Beni immobili: appartamento e box siti in Cesano Maderno, Via Como 51, e precisamente di censiti rispettivamente o al foglio 7, particella 863, subalterno 9, cat. A/2 e al foglio 7, particella 873, subalterno 35, cat. C/6, che risultano di fatto e di diritto di proprietà della ricorrente e che pertanto andranno liquidati e quindi appresi alla procedura, a nulla rilevando sia il fatto che la CASSOL si fosse impegnata a stipulare il contratto definitivo con il coniuge, non essendo detto contratto mai stato concluso; sia i versamenti asseritamente effettuati dal coniuge (di cui peraltro è stata effettuata una contraddittoria ricostruzione e che potranno semmai costituire un credito e che saranno, eventualmente oggetto di puntuale verifica da parte del nominando liquidatore).

La ricorrente non ha fornito il valore di detti beni, tuttavia, il Gestore della Crisi ha stimato che l'intero compendio e fatta salva migliore quantificazione da parte del perito della futura liquidazione, sia pari a circa € 98.500,00.

A seguito dei chiarimenti resi in udienza la CASSOL ha specificato che gli ulteriori due immobili *"inseriti nella dichiarazione dei redditi con codice E591 riguardano due immobili in comproprietà con l'ex marito e che sono stati allo stesso ceduti in sede di separazione nel 2008."*

III. Conti correnti: in base alla documentazione bancaria acquisita dal Gestore della Crisi, l'istante risulta essere titolare di un conto corrente presso Poste Italiane recante il n. 1019529427 con un saldo attivo di € 848,27 al 30.06.2024 (doc. 36) .

IV. Crediti: la ricorrente afferma di essere creditrice nei confronti di Agenzia delle entrate della somma di € 150.000,00 circa per le ritenute d'acconto pari al 20% conteggiate sui compensi che dal 2010, salva l'esigibilità di questo credito ove ne ricorrano i presupposti; vanno poi aggiunti i crediti vantati dalla cancellata società La Fenice per € 10.000,00

Il Gestore della crisi ha concluso ritenendo che il credito per le ritenute d'acconto non recuperate per gli anni dal 2010 al 2022 "anche se non compensabile. Dovrebbe essere considerato comunque una posta attiva del patrimonio perché, in ogni caso, può essere chiesto il rimborso.

Anche detto aspetto dovrà essere meglio verificato dal nominando liquidatore.

Le spese per il fabbisogno personale

Va inoltre considerato il fabbisogno personale mensile.

L'elenco delle spese correnti di sostentamento, per il nucleo familiare composto dalla ricorrente e dal coniuge sono state autocertificate dalla CASSOL in complessivi € 2.100,00 mensili.

Deve comunque considerarsi l'apporto che può gravare sul coniuge in proporzione al reddito percepito stante il dovere di solidarietà familiare e rilevato, da un lato, che il marito (FILETTO Vincenzo) ha dichiarato nel 2023 (Anno di imposta 2022) un reddito imponibile annuo di €



74.500,00 circa e che, pertanto, risulta percepire un reddito mensile netto di circa € 4.500,00/5.000,00 ed è altresì proprietario di diversi immobili e considerata, dall'altro, l'enorme consistenza debitoria della ricorrente.

Compete comunque al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto, iniziando dalla mensilità corrispondente alla pubblicazione della presente sentenza e pedissequo decreto, rimanendo il residuo dovuto alla debitrice.

La prosecuzione dell'attività professionale

La ricorrente ha manifestato la volontà di proseguire la propria attività professionale, di modo da poter destinare ai propri creditori – oltre a quanto ricavato dalla liquidazione dei beni – anche i ricavi derivanti da detta attività, detratti i costi d'impresa e quanto necessario per il soddisfacimento per le esigenze di vita.

Come già detto la ricorrente svolge l'attività di fiscalista e sostiene costi annuali per circa € 17.500,00 mensili per il pagamento di fornitori, dipendenti ed utenze, come confermato anche dal Gestore della Crisi nella relazione (cfr. pg. 17 e 18).

Ritiene inoltre il Tribunale che l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del libero professionista non sia di per sé ostativa alla prosecuzione dell'attività professionale qualora risulti di maggior utilità per i creditori e pertanto a condizione che dalla stessa possano generarsi utili da destinare al soddisfacimento del ceto creditorio.

Considerato che dal prospetto dei costi e ricavi in atti, può presumersi ragionevolmente che la prosecuzione dell'attività sia idonea a generare risorse da destinare al soddisfacimento dei creditori, la CASSOL va autorizzata alla prosecuzione della propria attività professionale sotto la stretta sorveglianza del nominando Liquidatore il quale dovrà pertanto costantemente verificare se i costi necessari per la prosecuzione dell'attività risultino superiori rispetto ai ricavi ed in tal caso dovrà darne immediato avviso al Tribunale.

Piano proposto

Va evidenziata la superfluità del Piano, trattandosi di una procedura liquidatoria dove deve essere appreso tutto il reddito/patrimonio fatta esclusione solamente di quanto escluso dal giudice dal giudice delegato a titolo di mantenimento/sostentamento del debitore.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata

Alla luce di quanto precede, sussistono tutti i presupposti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, nominando quale Liquidatore un diverso soggetto iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCII, individuato nella dott.ssa Sabrina Leopizzi con studio in VIA MANZONI 20 MONZA (MB) 20900.



Può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dallo stesso debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati. Effetto automatico dell'apertura della procedura è poi il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Non è necessaria, invece, una specifica autorizzazione a continuare ad abitare presso l'immobile sito in Cesano Maderno via Como n.51, atteso che il diritto di abitazione fino al momento della liquidazione è previsto ex lege dall'art. 147 CCII, norma dettata con riferimento alla liquidazione giudiziale ma da ritenersi applicabile analogicamente alla procedura di liquidazione controllata.

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la ricorrente ha proposto un paino di quattro anni e che comunque la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione e all'apprensione per tutti i quattro anni del reddito futuro.

*

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

1) **dichiara** aperta per la durata di quattro anni la procedura di liquidazione controllata di **CASSOL LOREDANA** (C.F. CSSLDN69T52D286P) residente in Cesano Maderno (MB) via Como 51

e **dichiara** altresì la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);

2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa Patrizia Fantin;

3) **nomina** liquidatore la Dott.ssa Sabrina Leopizzi con studio in VIA MANZONI 20 MONZA (MB) 20900 - pec sabrinaleopizzi@odcec.mb.legalmail.it;

4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

6) **autorizza** il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;

7) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o seguita sui beni compresi nella procedura;

8) **dispone** che il liquidatore:



- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento ad eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare il ricavato dall'attività professionale svolta da CASSOL LOREDANA, detratti i costi e quanto escluso dalla liquidazione perché necessario per il soddisfacimento delle esigenze di vita della debitrice.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 13/11/2024

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza

Il Presidente est.
Patrizia Fantin

